

MASSIME

A cura di Laura Trovellesi Cesana e Maria Annunziata Zegarelli

Diritto di cronaca ed essenzialità della notizia. La pubblicazione dell'indirizzo della vittima non risponde ad un interesse pubblico. Il ruolo del direttore.

Il direttore, avendo esercitato il controllo a cui è obbligato dalla legge professionale dall'ex art. 57 c.p. e dall'art. 3 legge sulla stampa e avendo interagito con piena consapevolezza nella valutazione del caso di cronaca con il redattore incaricato del servizio, è sanzionabile se, la ricostruzione offerta dalla testata di un tragico fatto di cronaca, contiene particolari non essenziali ai fini dell'interesse pubblico della notizia. Il direttore, al pari del giornalista autore del servizio, viola l'art. 6 del Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, richiamato dall'art. 4 del Testo Unico. Nel caso in esame (articolo relativo a un tentativo di stupro in una privata abitazione) il direttore, pur avendo controllato che non venisse pubblicata la foto dei protagonisti della vicenda, ha ritenuto che il redattore rendesse noto nell'articolo l'indirizzo esatto dell'abitazione della coppia, essendo questo un elemento del tutto irrilevante rispetto al fatto raccontato e pertanto essendo ingiustificata la sua diffusione pubblica.

C.D.N. 20 marzo 2018 n. 7 - Pres. Faustini - Rel Verlicchi.

Respinto ricorso Pierangela Fiorani avverso delibera del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine della Lombardia (AVVERTIMENTO).

Il giornalista è sempre tenuto all'essenzialità dell'informazione e alla tutela della dignità della persona tanto più se la notizia coinvolge minori o famigliari

Quando si scrive di vicende drammatiche, come il suicidio, il giornalista è tenuto all'essenzialità dell'informazione, nel rispetto della tutela della dignità della persona, del diritto all'anonimato e del rispetto della Carta di Treviso che tutela i minori coinvolti nella vicenda, oltre al rispetto del codice deontologico sul trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica. Nel caso specifico, il Cdn ha sanzionato una giornalista che in due articoli riportava il suicidio di un noto ristoratore toscano specificando le iniziali della vittima, le modalità del suicidio, il modello della sua automobile, l'ubicazione del ristorante che gestiva con la sua compagna e l'età delle due piccole figlie. In un successivo articolo la giornalista indicava la chiesa dove si erano svolti i funerali aggiungendo che a pochi metri di distanza abitava la madre della vittima. Il Cdn ha rilevato che nello svolgere la propria funzione un giornalista non può mai venir meno ai principi e alle norme che regolano la professione né può addurre a sua discolpa la circostanza che nel luogo in cui avvengono i fatti che si descrivono «tutti sapevano» né tantomeno che «i particolari erano già stati diffusi dai siti online». È dunque sanzionabile chi enfatizza inutilmente, con particolari che nulla aggiungono all'essenzialità della notizia, un fatto che coinvolge minori in una vicenda tragica e viola la dignità della persona.

CDN 20 marzo 2018 n. 8 - Presidente Giovanni Battista Faustini - Relatore Massimo Duranti.

Respinto ricorso Sonia Maggi avverso decisione Consiglio di Disciplina Territoriale Ordine Toscana.